

# LA RAPPRESENTANZA VOLONTARIA

Margherita Salvadori

## Sommario

1. Premessa – 2. La legge applicabile alla rappresentanza volontaria. Il luogo di residenza del rappresentante – 3. La legge regolatrice della forma dell'atto di conferimento – 4. Altre fonti normative

## Legislazione

- Art. 60 l. 31 maggio 1995 n. 218, in G.U. 3 giugno 1995, n. 128, suppl.ord.
- Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978 *sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza*, in *Revue critique de droit int.privé*, 1978, 639 oppure in *Am. Journal Comp. Law*, 1978, 438, non ratificata dall'Italia, internazionalmente in vigore dal 1 maggio 1992
- Convenzione UNIDROIT di Ginevra del 17 febbraio 1983 *sulla rappresentanza nella compravendita internazionale di merci*, in *RDIPP*, 1983, 414, ratificata con l. 11 dicembre 1985, n. 767, ma non ancora internazionalmente in vigore

## Bibliografia

Picone 1998 - Pettinato 1996 - Pocar 1996 - Starace 1996 - Davì 1995  
- Trombetta-Panigadi 1995 - Parente 1993 - Trombetta-Panigadi 1989  
- Bonell 1983 - Starace 1962

## 1. Premessa

La legge di riforma del diritto internazionale privato disciplina specificatamente la rappresentanza volontaria all'articolo 60, considerando che questo tipo di rappresentanza possa essere istituita sia da un atto unilaterale autonomo sia attraverso un contratto apposito.

La norma permette di superare le incertezze che erano state manifestate quando, in mancanza di una specifica disposizione sulla legge applicabile alla rappresentanza volontaria, la sua disciplina era ricondotta all'articolo 25, seconda parte, delle Disposizioni preliminari del codice civile (Preleggi), portando all'applicazione della legge del luogo in cui il negozio conferitivo del potere di rappresentanza veniva posto in essere, o la procura rilasciata al rappresentante. Al rilievo dell'insoddisfazione del criterio di collegamento rappresentato dal luogo di conferimento del potere di rappresentanza, parte della dottrina individuava nella stessa legge regolatrice della sostanza la legge disciplinante la rappresentanza volontaria in considerazione della sua funzione, la stipulazione dell'atto rappresentativo, e della loro stretta connessione [per tutti Starace 1962, 75 ss].

Sia la Commissione per la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, nominata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto 8 marzo 1985 (art. 62), sia il disegno di legge governativo, d.d.l. 472, XII legislatura (art. 60), avevano attribuito ampio spazio all'autonomia privata anche per la disciplina della legge applicabile alla rappresentanza volontaria. Infatti, entrambe le proposte prevedevano che la procura fosse regolata dalla legge designata da colui che la conferisce o, in mancanza, dalla legge dello Stato il cui il procuratore risiede. Nessuna disposizione era prevista sulla forma dell'atto di conferimento del potere di rappresentanza. Un emendamento presentato dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati nella fase finale dell'iter di approvazione del disegno di legge, ha invece modificato profondamente la disposizione [Pettinato, 1996, 1413].

Sono invece riconducibili all'istituto della rappresentanza legale le disposizioni contenute nella legge italiana di diritto internazionale privato relative agli incapaci ed ai minori (art. 42), agli interdetti (art. 43), sullo scomparso (art. 22), ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30), alle successioni (art. 46), nonché le disposizioni contenute nel Codice della navigazione relativamente ai rapporti tra armatore e comandante della nave (in particolare artt. 295 e 306).

## 2. La legge applicabile alla rappresentanza volontaria. Il luogo di residenza del rappresentante.

Il primo comma dell'articolo 60 della legge 31 maggio 1995, n. 218, dispone che la rappresentanza volontaria debba essere regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari se agisce a titolo professionale e tale sede è conosciuta o, comunque, conoscibile dal terzo. Se queste due condizioni non si verificano deve essere applicata la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.

I criteri di collegamento individuati permettono di valutare la validità del negozio conferitivo del potere di rappresentanza, la sua interpretazione, l'ampiezza e la durata dei poteri del rappresentante, le ripercussioni dei vizi della volontà del rappresentato sulla validità dell'atto rappresentativo, e le modificazioni e l'estinzione della rappresentanza. Non è invece disciplinata da questa norma la capacità di istituire la rappresentanza che è regolata, in base ai criteri generali previsti dalla legge 218/95, dalla legge nazionale dell'autore dell'atto. La soluzione accolta dall'articolo 60 risponde all'esigenza di rendere la legge applicabile prevedibile da tutte le parti coinvolte.

L'esigenza di prevedibilità della legge applicabile sottesa alla prima parte del primo comma dell'articolo 60 viene a mancare nel caso in

cui il rappresentante non agisca a titolo professionale o la sua sede sia sconosciuta. In questi casi, la disposizione stabilisce che la legge applicabile sia la legge dello Stato nel quale il rappresentante esercita a titolo principale i suoi poteri nel caso concreto, in questo modo facendo prevalere l'interesse alla protezione dei terzi sulla ricerca della prevedibilità della legge regolatrice della rappresentanza volontaria.

In relazione a questa seconda parte del paragrafo primo dell'articolo 60 dobbiamo rilevare come il modello di riferimento sia rinvenibile nella Convenzione dell'Aja del 1978 che però stabilisce disposizioni più dettagliate. Infatti, il criterio di collegamento offerto dall'articolo 60 non sembra necessariamente comprendere i diversi casi previsti dalla Convenzione dell'Aja [Pocar 1996, 57]. Non solo. Non sempre sembra individuare il criterio di collegamento idoneo a disciplinare alcuni casi rilevanti. Ad esempio, nel caso in cui il rappresentante abbia la propria sede professionale in uno Stato ed operi nella borsa valori in un altro Stato oppure acquisti ad un'asta pubblica, la soluzione offerta dall'art. 60 non sembra pienamente soddisfacente. Infatti, in forza di questa disposizione, dovrà applicarsi la legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari, mentre sarebbe preferibile l'applicazione della legge del luogo in cui il rappresentante ha agito. Nello stesso modo nel caso in cui il rappresentante sia legato al rappresentato da un contratto di lavoro, ma non abbia una propria sede d'affari, non potrà farsi riferimento alla sede del rappresentato, ma dovrà essere applicata la legge del luogo in cui l'atto è stato concluso.

Un altro profilo critico della disposizione in esame è quello della tutela dei terzi. La norma in esame nulla dispone per il caso in cui il rappresentante agisca oltre il potere che gli è stato conferito, o senza alcun potere rappresentativo, in questo lasciando alla giurisprudenza l'individuazione della regola applicabile. Sarebbe invece stato preferibile prevedere l'applicazione della legge che disciplina la rappresentanza anche nei rapporti tra rappresentante e terzo.

### 3. La legge regolatrice della forma dell'atto di conferimento

Il secondo comma dell'art. 60 dell'articolo 60 della legge 31 maggio 1995, n. 218, dispone sulla forma dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza. La norma stabilisce quale legge applicabile quella che regola la sostanza del fenomeno della rappresentanza, quindi la legge individuata dal primo comma dello stesso articolo oppure la legge del luogo in cui è posto in essere l'atto di conferimento della rappresentanza. In questo modo viene privilegiata la legge più

favorevole alla validità formale dell'atto istitutivo della rappresentanza, in forza del principio di carattere generale del *favor negotii* [Picone 1998, 127 e 170]. Pertanto, l'atto di conferimento della rappresentanza sarà valido, quanto alla forma, qualora siano state osservate le prescrizioni richieste dalla legge materiale dell'uno o dell'altro dei due ordinamenti indicati. Di conseguenza, la parte che volesse invocare l'invalidità formale dell'atto istitutivo della rappresentanza ha l'onere di provare che tale atto non risulta conforme alle prescrizioni di alcuna di tali leggi. Nell'ordinamento italiano l'art. 1392 cod.civ. richiede per l'atto di conferimento della rappresentanza la stessa forma prescritta per il negozio rappresentativo. Qualora risulti applicabile la legge italiana ai fini della validità formale di un atto di conferimento, questa disposizione di diritto sostanziale concorrerà con quella richiamata dall'altro ordinamento applicabile. Il rispetto delle disposizione di diritto sostanziale sulla forma della procura di uno dei due ordinamenti sarà sufficiente per decidere sulla validità formale dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza.

Un caso particolare è quello della procura alla lite, che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, o *jus postulandi*. Infatti, la rappresentanza processuale è assoggettata alla legge italiana quale legge regolatrice del processo, anche in forza dell'art. 12 della legge 218/95 che conferma la territorialità del diritto processuale. Di conseguenza non vi sono dubbi sull'applicazione della *lex fori* alla procura *ad litem*. Tuttavia, diverso è il caso della forma della procura processuale rilasciata all'estero. Infatti la validità formale della procura alle liti rilasciata all'estero deve essere riconosciuta se risulta conferita nel rispetto di una delle tre forme prescritte dall'art. 83, secondo comma, c.p.c., vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata dall'autorità consolare competente oppure autenticata per legalizzazione. Come ha affermato la giurisprudenza

«Non possono confondersi autenticazione e legalizzazione: la prima riguarda l'attestazione in ordine alla firma di un privato che ha sottoscritto in presenza del pubblico ufficiale; la seconda consiste nell'attestazione (art. 15 legge n. 15-1968) di una firma apposta da un pubblico ufficiale o pubblico funzionario o da un esercente un servizio pubblico (art. 16 legge citata), su un atto dallo stesso formato. ...in ordine al contenuto dell'atto, ... [l']autenticazione attiene soltanto alla verifica dell'identità del firmatario, mentre ... [la] legalizzazione si attua una certificazione della qualifica rivestita dal titolare dell'ufficio che ha formato l'atto e l'ha firmato, e, quindi, della provenienza dell'atto. Una legalizzazione, con riguardo ad una scrittura privata ... non può pertanto adempiere alla medesima funzione della autenticazione, di cui potrebbe costituire requisito ulteriore.»

C.Cass, sez.unite, 15.1.1996, n. 264

Nell'unica decisione giurisprudenziale relativa all'art. 60 della legge 218/95 è stata esclusa l'ammissibilità della procura alle liti rilasciata all'estero con atto redatto da un notaio straniero conformemente a quanto prescritto dalla *lex loci*. Infatti in relazione alla procura rilasciata dal Governo della Repubblica dell'Iraq in una controversia relativa all'esecuzione in Iraq di contratti d'appalto in seguito alla

risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1990 che vietavano qualsiasi transazione con l'Iraq, la Corte di Cassazione ha stabilito che

«La procura alla lite possa essere conferita anche con atto redatto in conformità alla *lex loci*, all'estero, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla suddetta *lex loci* ad attribuire pubblica fede ai documenti da lui redatti ... l'atto redatto all'estero secondo le formalità della *lex loci* sia equivalente, nella forma e nell'efficacia, a quello previsto dalla legge italiana di diritto processuale. In altri termini se si tratta di scrittura privata l'atto deve contenere una sottoscrizione autenticata»

C.Cass, sez.unite, 15.1.1996, n. 264

#### 4. Altre fonti normative

Oltre all'articolo 60 della legge italiana di diritto internazionale privato devono essere ricordate altre convenzioni internazionali in alcuni casi rilevanti ai fini della determinazione della legge applicabile alla rappresentanza volontaria.

In primo luogo ricordiamo la **Convenzione di Roma**, sebbene espressamente escluda dal suo ambito di applicazione le questioni relative agli atti compiuti dagli intermediari (art. 1, par. 2, lett. f). Secondo la Relazione Giuliano-Lagarde l'esclusione è dovuta alla considerazione che, nei rapporti tra rappresentato e terzo, non si giustifica l'applicazione del criterio di collegamento della volontà delle parti stabilito dalla stessa Convenzione quale criterio generale. Tuttavia questa esclusione non riguarda l'intera materia della rappresentanza volontaria, ma solo la questione relativa ai rapporti tra il rappresentato e il terzo contraente. Per tutti gli altri aspetti, la materia della rappresentanza volontaria, qualora abbia natura contrattuale, rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione di Roma. In particolare a questa Convenzione dovrà farsi riferimento per le questioni relative ai rapporti tra rappresentato e rappresentante e per quelle relative ai rapporti tra rappresentante e terzo nei casi in cui la rappresentanza volontaria abbia natura contrattuale.

In secondo luogo ricordiamo la **Convenzione dell'Aja** del 14 marzo **1978** relativa alla legge applicabile ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza [Davì 1995, 604]. Sebbene non sia ancora stata ratificata dall'Italia, essa è in vigore in Argentina, Francia, Paesi Bassi e Portogallo. Questa Convenzione stabilisce una disciplina di diritto internazionale privato con riguardo sia al c.d. lato interno della rappresentanza, relativo al rapporto tra rappresentato e rappresentante (capitolo II), sia al c.d. lato esterno, relativo al rapporto tra il terzo e il rappresentante (capitolo III). È una convenzione a carattere universale, in quanto le norme di conflitto individuate operano anche quando portano all'applicazione della legge materiale di uno Stato non

contraente (art. 4). La Convenzione dell'Aja del 1978 individua la legge applicabile alla rappresentanza sulla base di un elemento di collegamento distinto da quello del sottostante negozio di gestione, come dell'atto rappresentativo. La scelta della legge applicabile è lasciata alla volontà delle parti, o del rappresentante, purché tale volontà sia manifestata per iscritto da una delle parti e ad essa aderisca esplicitamente l'altra parte (art. 14). In mancanza di scelta delle parti sul diritto applicabile, la Convenzione individua la legge dello Stato in cui risulta situato lo stabilimento professionale del rappresentante nel momento in cui questi ha agito (art. 11.1 prima parte). Il ricorso alla legge dello Stato in cui il rappresentante ha agito è previsto nel caso in cui il rappresentante non avesse un proprio stabilimento professionale, nel caso in cui il rappresentato e il terzo abbiano il proprio stabilimento professionale, o in mancanza, la residenza abituale nello stesso Stato in cui il rappresentante agisce o, ancora, nel caso in cui l'attività del rappresentante consista in operazioni di borsa o nella partecipazione ad un'asta (art. 11.1 seconda parte). Nel caso in cui l'intermediario sia legato al rappresentato da un contratto di lavoro e sia privo di un proprio stabilimento professionale, si ritiene che la sede sia nel luogo in cui si trova lo stabilimento professionale del rappresentato (art. 12).

Per quanto concerne i rapporti tra Convenzione di Roma e Convenzione dell'Aja il problema del possibile concorso si pone solo in ordine alla disciplina della relazione interna tra l'intermediario e il rappresentato e della relazione tra l'intermediario e il terzo, chiaramente quando si tratti di relazioni di natura contrattuale. Entrambe le convenzioni contengono una clausola di compatibilità analoga che stabilisce la subordinazione della convenzione a qualsiasi altra convenzione internazionale che rechi norme incompatibili (art. 21 Conv.Roma, art. 22 Conv.Aja). Per gli Stati che le ratifichino, le due convenzioni si vengono a trovare in un rapporto di rinvio circolare superabile attraverso il ricorso al principio di specialità, che porta a riconoscere la preminenza della normativa più specifica sulla normativa più generale. Le regole di conflitto dettate dalla Convenzione dell'Aja in relazione alla particolare categoria dei contratti di intermediazione e di rappresentanza prevalgono quindi su quelle stabilite dalla Convenzione di Roma riguardo alla materia delle obbligazioni contrattuali complessivamente considerata. Qualora l'Italia ratificasse la Convenzione dell'Aja, la disciplina conflittuale che questa contiene sostituirebbe nell'ordinamento italiano la corrispondente regolamentazione adottata dalla Convenzione di Roma.

In terzo luogo ricordiamo la **Convenzione UNIDROIT** di Ginevra del 17 febbraio **1983** sulla rappresentanza nella compravendita

internazionale di merci, ratificata da Italia, Francia, Messico, Paesi Bassi e Sud Africa, ma non ancora internazionalmente in vigore in quanto è richiesta la ratifica di almeno dieci Stati [Bonell 1983, 283, Trombetta-Panigadi 1989, 917]. Questa convenzione stabilisce una disciplina di diritto uniforme relativamente al c.d versante esterno della rappresentanza, cioè ai rapporti che intercorrono tra il terzo ed il rappresentato oppure il rappresentato a seguito della stipulazione, o anche soltanto della negoziazione, di un contratto di compravendita di merci. In particolare questa Convenzione unifica la normativa sostanziale applicabile alle situazioni in cui un contratto di vendita internazionale di merci viene concluso grazie all'opera di un intermediario, coprendo l'ipotesi in cui l'intermediario agisce a nome del rappresentato nei limiti dei poteri conferitigli, quella in cui agisce a suo nome, quella in cui opera come *falsus procurator*, oppure come *agent* di un *undisclosed principal*.

Per quanto concerne i rapporti tra Convenzione di Ginevra e Convenzione dell'Aja, nel caso in cui la prima entrasse in vigore e la seconda fosse ratificata dall'Italia, la prima, convenzione di diritto materiale uniforme, prevarrebbe sulla seconda, in quanto convenzione di diritto internazionale privato [Davì 1995, 636].

Da ultimo, in tema di rappresentanza commerciale deve essere ricordata anche la **direttiva 86/653/CEE** (in GUCE 31.12.1986, n. L382, p. 17 ss) sugli agenti commerciali indipendenti che detta norme di protezione di questa categoria professionale relativamente ai rapporti interni tra agente e preponente. In particolare sul diritto dell'agente alla provvigione, sulla conclusione e l'estinzione del contratto, sull'indennità e la riparazione del pregiudizio da corrispondere alla fine del rapporto ed sui limiti di ammissibilità del patto di non concorrenza.